

Provincia di MESSINA

**MUNICIPIO**

DI TORREGROTTA

Reg. Del N. 44

**OGGETTO :**

Regolamento per la  
disciplina del merca  
to settimanale.

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione..... ordinaria

Seduta..... pubblica ..... ed in..... prima ..... convocazione

L'anno millenovecento..... ttantadue ..... addi..... trenta  
del mese di..... marzo ..... alle ore..... 20,30 ..... nella Casa  
comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta Municipale  
N. 82 del 24/3/1982 ed invitati i Consiglieri  
con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6  
giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

| intervenuiti |                      |
|--------------|----------------------|
| 1            | Magliarditi Domenico |
| 2            | Gangemi Pietro       |
| 3            | Russo Domenico       |
| 4            | Formica Santo        |
| 5            | Antonazzo Carmelo    |
| 6            | Lo Presti Santo      |
| 7            | Velo Giorgio         |
| 8            | Micali Natale        |
| 9            | Nastasi Andrea       |
| 10           | Monforte Nicola      |
| 11           | La Falce Carmelo     |
| 12           | Giunta Paolo         |
| 13           | Scibilia Francesco   |
| 14           |                      |
| 15           |                      |
| 16           |                      |

| intervenuiti |  |
|--------------|--|
| 17           |  |
| 18           |  |
| 19           |  |
| 20           |  |

| Non intervenuti |                  |
|-----------------|------------------|
| 1               | Basile Francesco |
| 2               | Trifilò Concetto |
| 3               | Gambino Leonardo |
| 4               | Renda Antonino   |
| 5               | Pino Nicolò      |
| 6               |                  |
| 7               |                  |
| 8               |                  |
| 9               |                  |
| 10              |                  |

Dei non intervenuti giustificano l'assenza: .....

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Domenico Magliarditi, Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. Antonino Colosi -  
Scrutatori i Consiglieri La Falce Carmelo, Micali Natale e Lo Presti Santo.

Il Presidente riferisce sulla esigenza di approvare il regolamento per la disciplina del mercato settimanale di cui alla deliberazione consiliare n.43 del 30/3/1982, in corso di riscontro tutorio;

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Presidente;

Sentita la lettura dello schema di regolamento predisposto dalla Giunta Municipale;

Con tredici voti favorevoli su tredici Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D e l i b e r a

- di approvare articolo per articolo e nel complesso l'allegato Regolamento per la disciplina del mercato settimanale che consta di n. 25 articoli e forma parte integrante del presente atto deliberativo;

- di ripubblicare, dopo il riscontro tutorio e prima dell'applicazione, detto regolamento per quindici giorni consecutivi.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

- ART. 1 - Il mercato sarà tenuto nelle vie Canonico A. Di Francia e A. Gramsci il giorno di lunedì; in caso di festa si intende posticipato al giorno dopo.
- ART. 2 - Per esercitare il commercio sul mercato gli interessati, sia produttori che commercianti, dovranno essere muniti dell'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 3 della legge 19/5/1976 n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante e successive modifiche.
- ART. 3- La licenza da diritto all'esercizio della vendita a mezzo di un solo banco, autocarro od altri veicoli, di conseguenza non potrà concedersi più di un posto per ogni licenza.
- ART. 4 - Il commercio sul mercato dovrà essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con la possibilità di valersi dell'opera dei familiari e di farsi sostituire dai medesimi.
- ART. 5 - Il posteggio non è cedibile né a titolo gratuito od oneroso, né temporaneamente, né permanentemente.
- ART. 6 - I banchi saranno collocati sulla medesima linea, senza alcuna sporgenza e, per non impedire la visuale dei banchi vicini, sarà proibito appendere merci od altro sui pali di sostegno e sulle traverse laterali.
- ART. 7 - I veicoli che servono per il trasporto delle merci potranno essere tenuti dietro il proprio banco di vendita.
- ART. 8 - I posteggianti non potranno occupare uno spazio maggiore di quello assegnato, dovranno pure osservare sul ~~banchi~~ proprio banco ed ai lati dello stesso la più rigorosa disciplina e pulizia.
- ART. 9 - È vietato transitare per il mercato con veicoli di qualsiasi specie, con ceste od altro e di soffermarsi a vendere agli imbocchi del mercato.
- ART. 10 - È fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo e la qualità delle merci.  
È vietato manomettere od imbrattare il suolo con detriti di qualsiasi genere.  
Ciascun commerciante deve provvedere a conferire tutti i rifiuti non ingombranti in sacchi a perdere.  
~~ART. 10~~ Le cassette vuote non potranno essere abbandonate sulle vie del mercato.
- ART. 11 - I venditori di generi di prima necessità di merci diverse, dovranno indicare con appositi cartellini a caratteri chiari e ben visibili, posti su ogni articolo e gruppi di articoli della stessa serie, il prezzo rispettivo unitario.  
È fatto pure obbligo, esporre sul banco, in apposita custodia, la relativa licenza comunale, per essere esibita ad ogni richiesta dei Vigili Urbani.

ART. 12 - All'apertura del mercato tutti i posteggianti dovranno trovarsi sui posti a loro assegnati, né sarà permesso ad alcuno di allontanarsi prima del termine del mercato i cui orari sono così stabiliti:

ORARIO ESTIVO : Da Maggio a Settembre.

Ore 07,00 sul posto

Inizio vendita alle ore 07,30 termine alle ore 12,30 ;

Ore 07,15 non essendo presenti sul posto, il medesimo verrà assegnato ad altri.

ORARIO INVERNALE : Da Ottobre ad Aprile.

Ore 08,00 sul posto

Inizio vendita alle ore 08,30 termine alle ore 12,30 ;

Ore 08,15 non essendo presenti sul posto, il medesimo verrà assegnato ad altri.

ART. 13 - In caso di necessità previa autorizzazione dei Vigili Urbani, è possibile abbandonare il posteggio purché non si rechi danno a terzi.

ART. 14 - I posteggianti che non siano presenti all'orario stabilito per il mercato non potranno usufruire per quel giorno del proprio posto che sarà assegnato ad altri, senza alcun diritto od indennizzo di compensi di posteggio già pagato.

ART. 15 - Il posteggiante potrà occupare lo spazio massimo di mt. 4 (quattro) di profondità e mt. 7,30 (sette e trenta) in lunghezza, salvo eccezioni da ammettersi caso per caso.

ART. 16 - I posteggianti sono inoltre tenuti ad osservare anche gli ordini verbali dati in luogo dagli incaricati della Vigilanza Urbana.

ART. 17 - I concessionari di posto fisse che non intervenissero al mercato per 3 (tre) Lunedì consecutivi, senza autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Urbana, decadono dalla concessione, senza alcun diritto od indennizzo di posteggio già pagato.

ART. 18 - I venditori ambulanti di formaggio, dolci, prugne, datteri, fichi, secchi, ecc., cioè tutti i generi da consumarsi direttamente senza particolare cottura, lavaggio, sbucciamento, devono esporre le proprie merci in speciali casse a telaio con fiancate, coperchio e pareti in vetro, fatta eccezione per la parte retrostante ove avviene la manipolazione delle merci per la vendita.

ART. 19 - I battitori ambulanti non possono attirare il pubblico con altoparlanti od altro in prossimità del mercato.

ART. 20 - L'assegnazione dello spazio per il posteggio viene fatta dai Vigili Urbani di servizio.  
Per coloro i quali posteggeranno per tutto l'anno la riscossione del diritto di plateatico e posteggio dovrà essere versata semestralmente anticipata, secondo le tariffe in vigore.

Gli ambulanti che faranno la spunta e che sarà dato a loro l'occupazione temporanea di spazio, la riscossione del diritto di plateatico e posteggio sarà fatta dai Vigili Urbani di volta in volta, secondo le tariffe in

- ART. 21 - Gli ambulanti che faranno la spunta, dovranno attendere fuori del mercato, l'arrivo dei Vigili Urbani per l'assegnazione a loro dei posti vuoti.  
A mercato completo, non ~~potrà~~ sarà possibile assegnare a loro altro posto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- ART. 22 - Gli ambulanti che usufruiranno delle ferie nel mese di Agosto devono presentare domanda, in carta semplice, al Comando Vigili Urbani, indicando il periodo di assenza.
- ART. 23 - Le concessioni sono revocabili in ogni tempo.  
Qualora si presentasse la necessità di sistemare diversamente il mercato per esigenze di viabilità o per Ordine Pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi a sua discrezione spostando i singoli venditori nel modo più opportuno.
- ART. 24 - I trasgressori alle predette disposizioni saranno puniti a termini di Legge, salvo quando ne sia il caso, con la sospensione dell'attività di ambulante e revoca del posto a loro assegnato, a secondo della gravità dell'infrazione.
- ART. 25 - Le contravvenzioni alle prescrizioni dei presenti articoli, sono puniti a norma degli Art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D.L. 3/3/1934 n° 383.-

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL SINDACO**

f.to D. Magliarditi

**Il Consigliere Anziano**

f.to D. Russo

**Il Segretario**

f.to A. Colosi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo pretorio il giorno festivo 11/4/1982 a norma dell'art. 197 del D. L. del Presidente della Regione, Siciliana, del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa non furono presentati reclami. In fede.

Dalla Residenza Municipale, li 13/4/1982

**Il Segretario**

f.to A. Colosi

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13/4/1982

Visto: **IL SINDACO**

**Il Segretario**

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
con foglio N. \_\_\_\_\_ di Prot. alleg. N. \_\_\_\_\_

**Il Segretario**

f.to \_\_\_\_\_

**COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI Merina**

N. 30993 Dfy. IX  
26905

Seduta del 8/5/1982

VISTO: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ conforme  
IL SEGRETARIO

**IL PRESIDENTE**

f.to A. Santoro

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. Reg.le 29-10-1955 n. 6.

Addì, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**IL SINDACO**

COMUNE DI MERINA (Prov. Messina)

Pubbl. all'Albo Pretorio \_\_\_\_\_  
dal 18.5 all' 1.6.82 senza opposizioni

Torre 2.5.82  
IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_ IL SINDACO \_\_\_\_\_